

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 562 del 8 giugno 2018

Determina di saldo dell'indennità definitiva di espropriazione/ asservimento/ occupazione temporanea e contestuale ordine alla Regione Veneto di liquidazione dell'indennità condivisa, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri), e di deposito dell'indennità in caso di mancata accettazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla (VI). N. 9 Ditte.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. Nulla osta a che la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza provveda, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, allo svincolo ed al pagamento della somma depositata a titolo di indennità definitiva di espropriazione/ asservimento, non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito amministrativo n. nazionale 1227816, n. provinciale 81896 del 14/11/2013 a favore della ditta n. 62 Zaccaria Giampietro, nato a Caldogno il 14/04/1953 (ZCCGPT53D14B403E), Proprietà per 1/1, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Sulla suddetta somma la Cassa Depositi e Prestiti provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

2. La Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad effettuare in favore dell'avente diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare.

3. La riscossione implica l'obbligo di osservare tutte le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a procedimenti espropriativi, ivi compreso l'obbligo di restituire alla Regione Veneto le somme che eventualmente risultassero, per sentenza, legge od altra causa, corrisposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.

4. Di stabilire il saldo dell'indennità di espropriazione e/o di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ORDINA

1. alla Regione Veneto di liquidare il saldo dell'indennità e degli indennizzi spettanti alle ditte n. 62 (Zaccaria Giampietro) e n. 72 (Canale Natale), nelle misure indicate nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

2. Alla Regione Veneto di disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Venezia, delle somme a titolo di indennità provvisoria di espropriazione/ asservimento e degli indennizzi spettanti, a seguito della mancata condivisione da parte delle ditte proprietarie, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 20, comma 14 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001.

3. La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Amministrazione su istanza di chi vi abbia interesse, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di espropriazione/ asservimento, ovvero a seguito del giudizio della competente Commissione Provinciale per le Espropriazioni, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le somme da svincolare, liquidare o depositare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di terreni ricadenti in zona omogenea di tipo E.
2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza, alla Regione Veneto e al Comune di Caldogno.
3. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora non sia proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.

omissis

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan